

**ADOZIONE VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 7
DELLA L.R. 4/2015, "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI
AREE EDIFICABILI"**

PREMESSO CHE:

- La Variante Generale al PRG del Centro Storico del Comune di Mirano è stata approvata con D.G.R.V. n. 1151 del 18.04.03 e D.G.R.V. n. 2179 del 16.07.04;
- La Variante Generale al PRG del territorio esterno al Centro Storico del Comune di Mirano è stata approvata con D.G.R.V. n. 1152 del 18.04.03 e D.G.R.V. n. 2180 del 16.07.04;
- Lo strumento urbanistico generale è stato inoltre modificato con ulteriori varianti ai sensi dell'art. 50 della L.R. 61/85 con le procedure di cui ai commi 4 e 9, che hanno apportato modifiche non solo alla zonizzazione prevista, ma anche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio;
- Lo strumento urbanistico generale è stato, altresì, modificato ai sensi delle normative vigenti e alle disposizioni previste e contenute più specificatamente all'art 48 della L.R. 11/2004 e all'art. 24 della L.R. 27/2003;
- la recente legge regionale 16.03.2015, n. 4 avente ad oggetto "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" pubblicata sul B.U.R.V. n. 27 in data 20.03.2015, prevede, in particolare, all'art. 7, che chiunque abbia interesse, possa presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- la suddetta L.R. n.4/2015 prevede inoltre che i Comuni, entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano pubblicare all'albo pretorio un avviso con il quale gli aventi titolo, che abbiano interesse, presentino entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione sopra enunciata.

VISTO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 04.08.2015 "VARIANTE VERDE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N° 4. ATTO DI INDIRIZZO" l'Amministrazione ha deciso di procedere alla valutazione di eventuali richieste di trasformazione delle aree edificabili in aree inedificabili secondo specifica riclassificazione;

- l'avviso è stato pubblicato presso il sito del comune e all'albo Pretorio del Comune di Mirano dal 27.08.2015 al 28.10.2015 come risulta dal referto di pubblicazione del Messo Comunale, con prot. 36586/2015;
- sono pervenute tredici richieste di riclassificazione come da elenco allegato (All 1);
- le manifestazioni di interesse dovevano essere sottoscritte da tutti i proprietari e da eventuali soggetti che godono di un diritto reale sull'area proposta e oggetto di trasformazione;
- l'avviso precisava che venivano privilegiate in via prioritaria le manifestazioni di interesse che interessavano aree contigue alle zone agricole o affini (Zone E2.1, E2.2 E2.3, E2.4, E3.1, E3.2) e di Tutela Ambientale del PRG Vigente), ai parchi e alle ville storiche;
- nella seduta del 03.12.2015 e del 15.12.2015 la Commissione Consiliare Urbanistica, LL.PP. e Ambiente ha esaminato le richieste pervenute e ha espresso parere favorevole alla proposta di accoglimento di alcune come risulta puntualmente declinate nell'allegato 2) alla presente delibera.

PRESO ATTO che:

- per l'accoglimento bisogna procedere con l'adozione di apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 7 della LR 4/2015;
- a seguito dell'esame effettuato delle richieste pervenute e dal parere espresso dalla Commissione Urbanistica, è stato predisposto dal servizio urbanistica la proposta che si allega alla presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e s.m.i., che la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della suddetta LR 4/2015, le eventuali varianti di cui al capo precedente non influiranno comunque sul dimensionamento del redigendo PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU);
- l'accoglimento della richiesta comporterà l'inedificabilità dell'area fino alla approvazione di una eventuale futura variazione del Piano Regolatore Comunale o del PI.
- la Delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D. Lgs n. 33/2013.

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la L.R. 61/1985, la L.R. 11/2004 e s.m.i. e la L.R. 4/2015;

ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo 18.8.00, n. 267,

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **LE PREMESSE** fanno parte integrante della presente deliberazione;

- **DI DARE ATTO CHE**

- a. in relazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 04.08.2015 “VARIANTE VERDE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N° 4. ATTO DI INDIRIZZO” è stato pubblicato l’avviso presso il sito del comune e all’albo Pretorio del Comune di Mirano dal 27.08.2015 al 28.10.2015 e che sono pervenute tredici richieste (come allegato 1) di trasformazione di aree edificabili in aree inedificabili secondo specifica riclassificazione;
- b. di privilegiare in via prioritaria le richieste che interessino aree contigue alle Zone agricole o affini (Zone E2.1, E2.2 E2.3, E2.4, E3.1, E3.2 e di Tutela Ambientale del PRG Vigente), ai parchi e alle ville storiche;
- c. ogni richiesta è stata esaminata e votata singolarmente come da schede allegate e che ad ognuna di esse è stata associata una specifica proposta di accoglimento/non accoglimento;

- **DI ADOTTARE** la variante al vigente Piano Regolatore Generale Territorio Esterno, tutto come meglio descritto negli elaborati grafici delle schede allegate (ALL. B) alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7 comma 2 secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. 6.1.

- **DI DISPORRE** che l'accoglimento della richiesta comporterà l'inedificabilità totale dell'area o del lotto fino alla approvazione di una eventuale futura variazione del Piano Regolatore Comunale o del PI anche ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 1 lettera D) della L.R. 14/2009 ("Piano Casa") e s.m.i.;

- **DI INCARICARE** il Servizio Urbanistica della pubblicazione della presente variante secondo quanto previsto dalle norme in vigore